



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila li, 13/10/2023

Riferimento: Prot. n. 376944/23 del 14/09/2023
Codice pratica: 23/376944
(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

COMUNE DI L'AQUILA**Settore OO.PP. PNR E PNC Patrimonio ordinario e sisma,
Impianti, Sicurezza sul lavoro**protocollo@comune.laquila.postecert.it**OGGETTO: Osservazioni in esito a:**

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa al “Lavori per la costruzione di un loculario nel cimitero di Genzano di Sassa. Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale alla situazione attuale del cimitero esistente. Procedimento di variante urbanistica ai sensi della l.r. n.18/83 ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. Trasmissione rapporto preliminare.

Codice Pratica 23/355867
Richiedente Comune di L'Aquila
Comune L'Aquila

Con nota Prot. n. 376944/23 del 14/09/2023 il Comune di L'Aquila ha inviato la documentazione relativa alla procedura di cui in oggetto.

Da quanto riportato nella documentazione in atti si evince la necessità di procedere ad una variazione puntuale al P.R.G. relativa all'ampliamento della “Zona di Rispetto Cimiteriale” resasi necessaria in seguito all'estensione del Cimitero di Genzano Di Sassa finalizzato alla realizzazione di 250 loculi. La modifica riguarda la conversione di un'area da “Zona Agricola intensiva” (art. 63 c.2.III delle vigenti NTA), a “Zona di rispetto Cimiteriale” (art. 76 delle NTA).

Tutto ciò premesso, lo scrivente Servizio Valutazioni Ambientali – Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale, fatti salvi i nulla osta e pareri necessari, in qualità di soggetto con competenza ambientale rappresenta quanto segue:

1. In caso di realizzazione di opere di cui all'art. 76 delle NTA comunali, al fine di mitigare gli effetti dovuti al consumo di suolo nell'area di rispetto cimiteriale, si raccomanda di considerare strutture temporanee ed eventuali pavimentazioni in materiale drenante;
2. Da un esame della cartografia del PAI l'area risulta interessata da un vincolo di Scarpata (tipo “Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia”). A tal proposito si richiama l'attenzione a quanto riportato nell'art. 9 delle NTA del PAI e al rispetto delle sue prescrizioni;
3. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. I richiami alla componente “Salute” nella VAS sono generici e riportati fin dall'origine nella Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e ripresi successivamente dall'Allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006. Nel caso oggetto di valutazione il Rapporto Preliminare (da redigere ai sensi del citato All. I) non contiene i chiarimenti relativi alla componente salute che si ritengono necessari alla luce dell'avvenuta diminuzione del limite Cimiteriale. Infatti, secondo le previsioni normative la fascia di rispetto Cimiteriale deve essere

di almeno 200 m che, invece, risulta essere stata ridotta a 77,50 m con DCC n.39 del 20/07/2001 e che oggi viene ulteriormente riconfermata nell'ambito del procedimento in oggetto. Vista la mancata argomentazione in sede di Rapporto Preliminare si ritiene che l'Autorità Competente motivi adeguatamente le fasi e le scelte che hanno condotto alla diminuzione del limite cimiteriale evidenziando il necessario parere dell'azienda sanitaria locale.

Infine, si fa presente che, dalla documentazione inviata non risulta l'individuazione dell'Autorità Procedente e Competente di cui all'art. 5 comma 1 lett) p, q del D.Lgs. 152/2006, rappresentando fin da ora che le stesse **non possono coincidere**.

Il Comune di L'Aquila, in qualità di Autorità Competente per la VAS, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS nel quale l'Ente dovrà motivare la propria scelta alla luce dei contenuti previsti dall'All. I alla Parte II del DLgs 152/2006 nonché delle osservazioni inviate dai soggetti con competenza ambientale individuati nell'ambito del presente procedimento. Si ricorda, infine, quanto riportato dall'art. 11 co. 5 D.Lgs. 152/2006 in merito all'annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.

È necessario, inoltre, verificare la necessità di avviare la procedura di cui all'art 2, co. 5, della L.R. 23/2007 relativamente alla preventiva verifica di compatibilità della variante proposta con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica. Qualora il Comune non sia dotato di un Piano di Classificazione Acustica si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della L.R. 23/2007, entro dodici mesi dall'approvazione dei criteri per la classificazione acustica, dovrà provvedere all'adozione del citato Piano sulla base di quanto previsto dal PRG vigente.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi:

- enzo.diplacido@regione.abruzzo.it
- [tel. 0862 364272](tel:0862364272)

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
V.A.S. e Supporto all'Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

La Dirigente
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Erika Galeotti

sdg